



Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

Direzione generale

Servizio legislativo e qualità della legislazione

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE
NELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
E PROSPETTIVE DI LAVORO

(AGGIORNAMENTO A NOVEMBRE 2011)



Gli Speciali

novembre 2011

Gli Speciali

***La valutazione delle politiche
pubbliche nell'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna e
prospettive di lavoro***

A cura della

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna – Servizio legislativo e qualità della
legislazione**

I N D I C E

Presentazione	Pag. 1
1. Un organismo assembleare per promuovere la valutazione: la VI Commissione	3
2. L'utilizzo degli strumenti per il controllo e la valutazione delle leggi	5
2.1 <i>Le clausole valutative nelle leggi della Regione Emilia-Romagna e le relazioni di ritorno</i>	5
2.2 <i>Il monitoraggio sulla tempistica delle clausole</i>	8
3. Le prospettive di lavoro	10
3.1 <i>Le future scadenze delle clausole valutative</i>	10
3.2 <i>La missione valutativa sui voucher conciliativi sui nidi d'infanzia</i>	24
3.3 <i>Le quattro proposte di lavoro per promuovere la valutazione delle politiche</i>	26
4. Servizi regionali che svolgono attività di valutazione	29

Presentazione

L'Assemblea legislativa esercita il **controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali**, con l'obiettivo di fornire al legislatore informazioni utili per comprendere il funzionamento e l'utilità degli interventi pubblici.

Statuto e Regolamento hanno previsto la valutazione delle politiche tra le attività dell'Assemblea, istituzionalizzando l'impiego di strumenti come clausole e missioni valutative¹.

L'esperienza su questi temi, iniziata nel 2002 con l'adesione dell'Assemblea dell'Emilia-Romagna a progetto CAPIRe², prosegue oggi con alcune importanti novità:

- nel 2010, all'avvio della IX Legislatura, alla **VI Commissione assembleare “Statuto e Regolamento”** sono state attribuite specifiche competenze in materia di valutazione delle politiche pubbliche. La Commissione si caratterizza come “istituzionale”, con l'obiettivo di promuovere la valutazione delle politiche regionali come strumento per migliorare l'azione pubblica.
- nel 2011, il rinnovo della **Convenzione fra Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e ASVAPP³ sullo sviluppo di Progetto CAPIRe** per il biennio 2011-2013 è caratterizzato dalla proposta di quattro linee di attività particolarmente innovative⁴. Inoltre, nel quadro delle attività a ricaduta specifica previste dalla Convenzione, si è avviata la realizzazione, con il supporto tecnico del Servizio legislativo e dello staff di ricerca di CAPIRe, di una missione valutativa che riguarda l'analisi dell'attuazione e dei risultati dei voucher conciliativi sui nidi d'infanzia, un intervento previsto dalla l.r. 17/2005.

¹ Art. 28 e 53 dello Statuto e art.50 del Regolamento.

² CAPIRe è promosso a livello nazionale dalla **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome** e, attualmente, sono diciassette le Assemblee regionali che vi aderiscono.

³ ASVAPP è l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione delle Politiche Pubbliche. La Convenzione è stata siglata il 16/05/2011.

⁴ Le quattro proposte di lavoro sono state presentate durante il *workshop* nazionale di CAPIRe dal titolo **“Come valutare le politiche pubbliche...e prendere decisioni basate sull'evidenza”** che si è tenuto a **Monteriggioni** (Siena) il 24/25 febbraio 2011.

Questa relazione presenta, nella prima parte, un aggiornamento sull'utilizzo degli strumenti per esercitare il controllo e la valutazione delle leggi, percorso nel quale s'inserisce la novità delle competenze assegnate alla VI Commissione: si descrivono quindi le prime attività della Commissione per promuovere la valutazione, si riepilogano le clausole approvate fino a novembre 2011 e le relazioni che ne sono seguite fino ad ora.

La seconda parte è dedicata alle prospettive di lavoro per il futuro. Oltre a evidenziare le prossime scadenze delle clausole, si segnalano la missione valutativa sui *voucher* conciliativi per i nidi d'infanzia (in corso) e le nuove proposte di lavoro presentate nel convegno di Monteriggioni e approvate nella Convenzione, in ragione del coinvolgimento dell'Assemblea nel percorso intrapreso con progetto CAPIRe.

L'Ufficio di Presidenza
della VI Commissione Assembleare
"Statuto e Regolamento"⁵

*Giovanni Favia,
Antonio Mumolo, Andrea Pollastri*

⁵ Ogni Commissione ha un Presidente e due Vicepresidenti che compongono l'Ufficio di Presidenza (art. 8 comma 1 del Regolamento dell'Assemblea). Il Consigliere Giovanni Favia è stato eletto Presidente della VI Commissione, i Consiglieri Antonio Mumolo e Andrea Pollastri ricoprono la carica di Vicepresidenti.

1. Un organismo assembleare per promuovere la valutazione: la VI Commissione

L'avvio della IX legislatura ha visto un'importante novità, l'attribuzione di specifiche competenze in materia di valutazione delle politiche pubbliche alla **VI Commissione assembleare "Statuto e Regolamento"**. Tra le sue funzioni, è prevista la **"promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative"**.

Il carattere di "istituzionalità" di questa Commissione, con funzioni trasversali fra le quali rientra la promozione della valutazione, evidenzia l'obiettivo di favorire un processo di apprendimento dall'analisi delle politiche regionali in linea con quanto sottoscritto dall'Assemblea nella Carta di Matera "Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan".

La Commissione è composta da circa quindici Consiglieri e la Presidenza è affidata alla minoranza.

Nel corso di questo primo anno di attività, la Commissione ha approfondito e lavorato sui temi del controllo e valutazione delle politiche. Si ricorda, ad esempio:

- **audizione** dei referenti di CAPIRe dal titolo *"Il ruolo delle Assemblee nella valutazione delle politiche pubbliche, qualcosa sta cambiando"*⁶ che si è tenuta in una delle prime sedute della Commissione. Durante l'incontro, sono state presentate alcune importanti esperienze su come all'estero (in Texas e in Francia) gli organi legislativi si siano strutturati per svolgere la funzione di controllo sull'attuazione delle politiche. Partendo da questi esempi, si è evidenziato come anche le assemblee regionali possono promuovere ed utilizzare la valutazione delle politiche. Infine, è stato presentato un caso di valutazione di un intervento di incentivi alle imprese attuato da un'amministrazione pubblica italiana.
- esame di tre **relazioni di ritorno** a una clausola valutativa, due in risposta alla clausola sulla legge in materia di carcere (l.r. 3/2008), discusse in seduta congiunta con la IV Commissione (Sanità e Politiche Sociali) e una in risposta alla clausola sulla legge in materia di cinema, discussa in seduta congiunta con la V Commissione (Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport)

⁶ Il documento presentato in VI Commissione dallo staff di Progetto CAPIRe è disponibile al seguente link http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/VI/attivita_svolte_2010/audizione_CAPIRe.htm

- esame, in sede consultiva, di progetti di legge che prevedevano una clausola valutativa al fine di esprimere un **parere** alle Commissioni referenti sulla clausola stessa. Sono state proposte modifiche e si sono evidenziati elementi di riflessione sulla qualità formale e sostanziale degli strumenti utilizzati per il controllo e valutazione delle politiche (le clausole sono state poi approvate nelle l.r. 3/2011 sulla legalità e antimafia e l.r. 5/2011 sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale).
- promozione della missione valutativa sui *voucher* conciliativi sui nidi d'infanzia, in corso di analisi.

2. L'utilizzo degli strumenti per il controllo e la valutazione delle leggi

2.1 Le clausole valutative nelle leggi della Regione Emilia-Romagna e le relazioni di ritorno

Complessivamente, a novembre 2011 in Emilia-Romagna sono state approvate **21 leggi regionali che contengono una clausola valutativa**.

Tabella 1 - clausole valutative nelle leggi regionali dell'Emilia-Romagna a novembre 2011

Anno	Numero	Argomento	Articolo
2001	24	Edilizia Residenziale Pubblica	55
2002	8	Aeroportualità	6
2003	2	Welfare	51
2004	5	Immigrazione	20
2004	11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	24
2005	17	Lavoro	47
2006	3	Emiliano-Romagnoli nel mondo	18
2006	6	Cooperazione mutualistica	11
2006	12	Cinema	12
2007	2	Turismo	15
2007	15	Diritto allo studio universitario	28
2007	17	Tabagismo	7
2008	3	Carcere	9
2008	14	Giovani generazioni	46
2009	11	Amministratore di sostegno	3
2009	15	Trasporto ferroviario delle merci	10
2009	26	Commercio equo e solidale	8
2010	3	Partecipazione	18
2010	11	Edilizia sicura	14
2011	3	Legalità e antimafia	17
2011	5	Istruzione e formazione professionale	10

A pag. 10 si riportano i testi delle clausole valutative e la tempistica circa

le prossime relazioni.

Lo strumento della “clausola valutativa” si è ormai consolidato e un aspetto di particolare interesse da evidenziare riguarda gli elementi di **novità** inseriti in alcune delle clausole valutative più recenti:

- la previsione di creare **tavoli tecnici di lavoro** per raccordare Assemblea e Giunta, con l'obiettivo di collaborare e scambiare informazioni durante il percorso di attuazione della legge⁷
- l'opportunità di procedere a forme di **valutazione partecipata** coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi.

La prima clausola valutativa nella quale sono previsti entrambi questi aspetti è contenuta nella l.r.14/2008 sui giovani. L'ordine del giorno approvato dall'Assemblea legislativa in riferimento a questa clausola valutativa testimonia la sensibilità su queste tematiche: “...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale...”

L'ultima clausola, in ordine di tempo, che contiene entrambi gli aspetti è prevista nella l.r. 5/2011 sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Quest'ultima clausola contiene anche un altro aspetto di novità in quanto si lega ad una più ampia valutazione “di sistema”.

La l.r. 5/2011 contribuisce a realizzare la politica della Regione Emilia-Romagna che ha l'obiettivo di creare un sistema formativo regionale, le cui finalità e strategie sono individuate nella l.r. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”.

Si pone inoltre in attuazione delle linee guida nazionali per la “realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”⁸.

Per cogliere questi aspetti, l'art.10 (“Clausola valutativa – Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) individua un “doppio livello” di valutazione:

- al primo comma una “valutazione di sistema” da parte della Regione

⁸ Le linee guida nazionali sono state recepite con decreto n.4 del 18 gennaio 2011 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- al secondo comma, l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti da parte dell'Assemblea

E' stato quindi dedicato un apposito comma (il primo) alla valutazione, da parte della Regione, del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali che pongono anche l'obiettivo di valutare i percorsi di istruzione e formazione professionale, i raccordi fra i percorsi stessi e i risultati dell'apprendimento.

Al comma due, la clausola valutativa recepisce i contenuti di questa valutazione di sistema in quanto prevede che "L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1".

Vengono poi definiti i quesiti valutativi della clausola, prevedendo anche una doppia tempistica di rendicontazione all'Assemblea. La Giunta dovrà infatti presentare alla Commissione assembleare competente:

- una relazione triennale, considerata una cadenza idonea a valutare i risultati della legge, anche in relazione alla durata dei percorsi di istruzione e formazione professionale
- un report intermedio sull'attuazione della legge.

Questi aspetti evidenziano come, nel corso del tempo, ci sia un'evoluzione nei contenuti delle clausole. Pur continuando a mantenere gli elementi caratteristici che, tipicamente, sono previsti dalla clausola (come il soggetto titolare dell'esercizio della funzione di controllo e valutazione, i soggetti incaricati di presentare la relazione alla competente commissione assembleare, la tempistica e il disegno valutativo), le clausole si caratterizzano anche per essere uno strumento che, pur se consolidato, presenta una certa flessibilità per cercare di cogliere specifiche esigenze conoscitive delle politiche analizzate.

Complessivamente, le relazioni che rispondono a clausole valutative sono quattordici e fanno riferimento a otto leggi regionali.

Tabella 2 - relazioni in risposta alle clausole valutative a novembre 2011

Legge	Argomento	Num. Relaz.	Esito
24/2001	Edilizia Residenziale Pubblica	4	Discussione in Commissione
2/2003	Welfare	1	Relazione allegata al VI Rapporto sulla legislazione
5/2004	Immigrazione	1	Pubblicazione sul sito istituzionale
11/2004	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	1	Relazione allegata al VII Rapporto sulla legislazione
3/2006	Emiliano-Romagnoli nel mondo	1	Discussione in Commissione
12/2006	Cinema	1	Discussione in Commissione
15/2007	Diritto allo studio universitario	1	Discussione in Commissione
3/2008	Carcere	4	Discussione in Commissione e due risoluzioni

2.2 Il monitoraggio sulla tempistica delle clausole

Tenere in evidenza le attività e tempistiche previste dalle clausole e **favorire il di raccordo e il coordinamento** per le relazioni elaborate dalla Giunta, fa parte della gestione del flusso informativo che deriva dall'inserimento in legge della clausola stessa.

Per realizzare quanto previsto dalle clausole, infatti, si fa sempre più spesso riferimento a forme di scambio e raccordo fra le strutture, come ad esempio la creazione di tavoli tecnici fra Assemblea e Giunta, aspetto previsto anche dalle più recenti clausole valutative approvate.

L'obiettivo è rivolto a favorire la collaborazione fra Assemblea e Giunta, contribuendo al tempo stesso ad affermare la cultura della valutazione delle politiche.

A tal fine, con la **“Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative”** (Determina del Direttore Generale agli Affari istituzionali e legislativi n.7227 del 16 giugno 2011), è stato istituzionalizzato il **gruppo di lavoro tecnico fra**

Assemblea e Giunta che coinvolge tecnici della D.G. affari legislativi e istituzionali di giunta e la D.G. dell'Assemblea legislativa.

Inoltre, l'**art. 103 comma 3 del Regolamento** prevede che il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, tenga in evidenza gli impegni assunti con atti quali leggi, atti di programmazione, delibere, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno e possa richiedere informazioni ai soggetti tenuti a rispondere agli adempimenti previsti.

Questa prerogativa è stata recentemente esercitata dal Presidente. La tabella che segue riporta le relazioni sollecitate al 31/12/2010 e le relazioni attese nel 2011.

Tabella 3 - Relazioni attese nel 2010 sollecitate dal Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 103 c. 3 del Regolamento

Legge	Argomento
24/2001	Edilizia Residenziale Pubblica (limitatamente all'analisi d'impatto di cui all'art.55 c.4, in quanto le relazioni annuali sono già state presentate)
12/2006	Cinema
2/2007	Turismo
17/2007	Tabagismo

Tabella 4 - Relazioni attese nel 2011 sollecitate dal Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 103 c. 3 del Regolamento

Legge	Argomento
11/2004	Società dell'informazione
6/2006	Cooperazione mutualistica
14/2008	Giovani generazioni
11/2009	Amministratore di sostegno
15/2009	Trasporto ferroviario delle merci

3. Le prospettive di lavoro

3.1 Le future scadenze delle clausole valutative

Di seguito si riportano i testi di tutte le clausole valutative approvate. Per le clausole che, nel corso dei prossimi anni, prevedono relazioni di ritorno, si riporta uno schema con la tempistica che evidenzia le scadenze, se previste.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo

Art. 55

Monitoraggio e valutazione di impatto

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) stato di attuazione della legge;
- b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi previsti;
- c) analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi, eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge;
- d) monitoraggio del patrimonio erp.

2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi delle attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere altresì affidate a istituti di ricerca o società di consulenza aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al Consiglio regionale.

3. L'analisi di processo è conclusa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve informare il Consiglio anche sui seguenti aspetti:

- a) opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi previsti;
- b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilità della legge e sulle eventuali opportunità di miglioramento.

4. L'analisi di impatto è avviata a conclusione dell'analisi di processo ed è conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di impatto si concentra sui seguenti aspetti:

- a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;
- b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;
- c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al mercato delle locazioni e delle abitazioni.

5. La competente Commissione consiliare può, nel corso delle attività per le analisi di processo e di impatto, chiedere informazioni alla Giunta regionale, convocando a tal fine i rappresentanti delle strutture, società e istituti eventualmente incaricati delle analisi.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale

Art. 6

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
- b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
- c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli Aero Club e le altre Associazioni similari.

2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2 **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

Art. 51

Monitoraggio ed analisi d'impatto

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:

- a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;
- b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
- c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si concentra su:

- a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
- b) gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti assegnati;
- c) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi ed agli interventi attuati.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11 **Sviluppo regionale della società dell'informazione**

Art. 24

Clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
- b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;
- c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema

informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;

d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;

e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;

f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziati adeguate risorse.

Relazione prevista	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Relazione biennale						

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2

Art. 20

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;

b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;

c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;

d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;

e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;

f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziati risorse adeguate.

Relazione prevista	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Relazioni triennali						

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Art. 47

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;
- b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;
- c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;
- d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
- e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
- f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziare adeguate risorse finanziarie.

Relazione prevista	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Relazioni triennali								

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e
funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo

Art. 18

Relazione sull'attuazione della legge

1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:

- a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
- b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
- c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.

Relazione prevista	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Relazioni triennali							

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
mutualistica in emilia-romagna

Art. 11

Clausola valutativa

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, l'Assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'articolo 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

Relazione prevista	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Relazione biennale						

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico

Art. 12

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
- b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
- c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
- d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

Relazione prevista	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Relazioni triennali						

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

Art. 15

Aggiunta dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 7 del 1998

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;
- b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;
- c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una

valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;

d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;

e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziati adeguate risorse finanziarie."

Relazione prevista	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Relazioni triennali						

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione

Art. 28

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.

2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;

b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;

c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.

3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.

4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.

6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

Relazione prevista	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Relazioni triennali							

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo

Art. 7

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.

Relazione prevista	2010	2011	2012
Relazioni annuali			

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.

3. Annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.

4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

- a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
- b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
- c) le politiche svolte in campo sanitario;
- d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
- e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

Relazione prevista	2010	2011	2012
Relazioni annuali			

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Art. 46

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
- b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;
- c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

Relazione prevista	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Relazioni triennali							

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11
Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 6

Art. 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
 b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

Relazione prevista	2009	2010	2011
Relazione			

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15
Interventi per il trasporto ferroviario delle merci

Art. 10

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
 b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziare ed il grado di copertura dell'intervento;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.

Relazione prevista	2010	2011	2012
Relazioni annuali			

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26
Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna

Art. 8
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all'articolo 5.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione congiunta dell'impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull'andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale.

Relazione prevista	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Relazione biennale						

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali

Art. 18

Clausola valutativa

1. Dopo cinque anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
 - a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
 - b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
 - c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
 - e) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
 - f) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
 - g) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
 - h) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.

Relazione prevista	2010	2011	2012	2013	2014
Relazione					

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11

Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Art. 14

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

Relazione prevista	2010	2011	2012	2013	2014
Relazioni annuali					

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

*Art. 17
Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
 - b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
 - c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Relazione prevista	2011	2012	2013	2014	2015
Relazioni biennale					

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5
Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

Art. 10

Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.

2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Relazione prevista	2011	2012	2013	2014
Report intermedio				
Relazioni triennali				

3.2 La missione valutativa sui voucher conciliativi sui nidi d'infanzia

E' la prima missione valutativa prevista in Emilia-Romagna secondo quanto indicato dall'art.50 c.6 del Regolamento dell'Assemblea.

In precedenza, un primo lavoro che, per contenuti e metodologia di analisi può rappresentare una **sperimentazione tecnica** di missione valutativa, è stata realizzata nel 2009 nell'ambito del percorso seguito con il corso di alta formazione in "Analisi e valutazione delle politiche regionali" organizzato da Progetto CAPIRe.

Lo studio ha riguardato la l.r. 11/2003 che ha **abolito il libretto sanitario per gli alimentaristi, sostituendolo con corsi di formazione e aggiornamento**. Sono state analizzate le conseguenze per i cittadini, per gli operatori del settore alimentare e per la Sanità regionale. L'analisi è stata condotta elaborando dati prodotti dal sistema informativo regionale, con questionari specifici somministrati alle AUSL, analizzando i questionari di gradimento dei partecipanti ai corsi, nonché organizzando un *workshop* per gli addetti ai lavori, per comprendere il punto di vista degli operatori del settore. La realizzazione dello studio, che per la sua struttura può essere assimilato ad una missione valutativa, ha coinvolto il Servizio Sanità di Giunta attraverso un **tavolo tecnico di lavoro**.⁹

La missione valutativa sui *voucher* conciliativi riguarda l'analisi dell'attuazione e dei risultati di un intervento previsto dalla **l.r. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"**, legge che contiene una **clausola valutativa**.

⁹ La l.r. 11/2003 ha modificato gli adempimenti richiesti agli alimentaristi ed ha imposto uno sforzo organizzativo per il Sistema sanitario regionale. La relazione, dal titolo "Sei anni dopo l'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi in Emilia-Romagna: attuazione e prime ricadute della l.r. 11/2003 è disponibile al link http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali/abolizion_e_libretto_sanitario/completo.pdf.

I risultati sono stati presentati nella Commissione assembleare Sanità e politiche sociali.

Inoltre, il rapporto è stato pubblicato sul sito di Epicentro ("Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute", dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del progetto per un osservatorio epidemiologico nazionale) al link <http://www.epicentro.iss.it/ebp/news.asp>

I *voucher* conciliativi (anche detti “assegni di servizio”) sono assegni concessi alle famiglie richiedenti e in possesso di determinati requisiti, per l’iscrizione dei figli a nidi d’infanzia privati. La politica dei voucher ha lo scopo di aiutare le famiglie, nelle quali entrambi i genitori lavorano, a conciliare le esigenze lavorative con la cura dei figli fino a tre anni di età, con l’obiettivo di evitare che le difficoltà legate alla gestione dei carichi familiari possa portare a rinunciare o a perdere il lavoro.

L’interesse per una ricerca sui *voucher* è nata in sede di raccordo tecnico fra Assemblea e Giunta proprio per individuare le migliori modalità per rispondere alla clausola, su iniziativa del Servizio legislativo dell’Assemblea. In quella sede, infatti, è emerso l’interesse per realizzare un approfondimento sulla politica dei *voucher* conciliativi.

La proposta di missione valutativa sui *voucher* conciliativi è promossa dalla VI Commissione e si caratterizza come una prima sperimentazione di missione valutativa con Progetto CAPIRe, nell’ambito dell’attività a ricaduta specifica già attivata, per stimolare il processo di apprendimento sulle politiche regionali. Come anticipato, **è la prima missione valutativa costruita secondo quanto previsto dal Regolamento interno**: è la Commissione competente per materia (la V), che ha il compito di deciderne lo svolgimento, coinvolgendo la VI Commissione per le sue funzioni di promozione delle attività di valutazione e la IV Commissione per il tema della conciliazione fra tempi di lavoro e cura, attraverso l’erogazione di *voucher* per l’accesso ai nidi per l’infanzia.

Il progetto di missione valutativa presentato alle competenti Commissioni assembleari descrive i primi due anni di attuazione della politica grazie all’analisi di dati già in possesso del sistema informativo della Regione e in seguito alla realizzazione di un primo *focus group* con i responsabili di sei Comuni coinvolti nell’attuazione della politica.

Dai primi risultati emersi, sono scaturite ulteriori domande di valutazione, inserite nel progetto di missione insieme alle possibili strategie di risposta.

Nell’approvare la missione valutativa¹⁰, la Commissione competente per materia ha designato un consigliere di maggioranza e uno di minoranza con il compito di seguire la realizzazione delle attività e di relazionare sui risultati, indicando anche proposte per la pubblicizzazione degli esiti.

¹⁰ Oggetto assembleare n.1838: Missione valutativa in via sperimentale su “Le politiche regionali per conciliare lavoro e famiglia – i voucher per i nidi d’infanzia” (approvata dalla Commissione assembleare competente “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” in data 28 settembre 2011).

3.3 Le quattro proposte di lavoro per promuovere la valutazione delle politiche

Nel corso di questi anni Progetto CAPIRe si è posto l'obiettivo di diffondere l'uso di strumenti di valutazione delle politiche pubbliche. La sottoscrizione della Carta di Matera nel giugno del 2007, da parte delle Assemblee legislative che aderiscono a CAPIRe, ha permesso di definire e condividere un percorso in dieci punti che evidenzia l'impegno delle Assemblee per realizzare concretamente la volontà di promuovere l'utilizzo degli strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche.

Il percorso così definito nella Carta di Matera è in corso d'attuazione nelle singole Regioni. In questa nuova Legislatura, Progetto CAPIRe intende dare un nuovo impulso a queste attività con obiettivi più ambiziosi, per potenziare il ruolo della valutazione realizzando esperienze con caratteristiche più innovative rispetto al passato.

Nel convegno nazionale di CAPIRe che si è tenuto a Monteriggioni (Siena) lo scorso mese di febbraio, oltre a fare il punto su quanto realizzato fino ad ora con la Carta di Matera, sono quindi state presentate le seguenti quattro proposte, poi oggetto di discussione in sede di Comitato Tecnico e Comitato d'indirizzo di CAPIRe, e recepite nella Convenzione fra Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e ASVAPP siglata a maggio.

Le quattro proposte hanno per oggetto:

- 1. valutare una politica pubblica secondo un approccio sperimentale**
- 2. analizzare in chiave comparata politiche ed interventi regionali**
- 3. divulgare gli esiti di valutazioni realizzate in Italia e all'estero**
- 4. formare nuove leve di analisti di politiche.**

Nel loro complesso, queste proposte rispondono ai seguenti obiettivi, che possono essere così sintetizzati: migliorare la qualità delle valutazioni realizzate dalle amministrazioni regionali, attivare processi di apprendimento collettivo sulle politiche pubbliche, che vedano la collaborazione tra Legislativi ed Esecutivi, rafforzare il legame esistente tra produzione di evidenza empirica e processo decisionale, accrescere le risorse professionali a disposizione delle assemblee per condurre

attività di valutazione (Fonte: “Una nuova sfida per CAPIRe, quattro proposte di lavoro).

Più nel dettaglio, di seguito si descrivono i contenuti delle proposte (tratti dalla **Convenzione fra Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e ASVAPP** rinnovata a maggio 2011).

1. Valutare una politica pubblica secondo un approccio sperimentale

La **valutazione sperimentale** è ampiamente utilizzata all'estero - e quasi mai adottata in Italia - per identificare gli effetti degli interventi pubblici. Il principio su cui si basa questo tipo di valutazione è piuttosto semplice. Prima di adottare una politica su larga scala, può essere utile dar vita ad un progetto pilota (in gergo “*demonstration*”) su un campione limitato di soggetti al fine di verificarne gli effetti. Il tratto distintivo di questo approccio sta nella **selezione randomizzata** di chi sarà sottoposto alla politica. La costruzione in base ad un processo di randomizzazione di due gruppi di soggetti - il primo formato da “trattati”, il secondo da “non trattati” - consente di avere delle stime affidabili di quanto la politica pubblica sia riuscita a “fare la differenza”. Questa è una pratica ormai consolidata in ambito clinico, dove abitualmente prima di collocare un farmaco sul mercato si provvede ad osservarne gli effetti sulla salute di un gruppo di pazienti scelti per estrazione casuale.

2. Analizzare in chiave comparata politiche ed interventi regionali

La seconda proposta consiste nel dedicare parte delle risorse del progetto per realizzare **analisi comparate di politiche regionali già a regime**. Gruppi di funzionari consiliari, coadiuvati da centri studi di settore, da osservatori tematici o da singoli esperti di policy da contattare ad hoc, nonché dallo staff di ricerca di *CAPiRe*, avranno il compito di raccogliere ed analizzare informazioni sulle modalità d’attuazione di particolari interventi e sui risultati da essi ottenuti nel risolvere problemi collettivi. Gli esiti di tali comparazioni saranno pubblicati in brevi note sintetiche, presentati ai media e divulgati a tutti i soggetti interessati.

3. Divulgare gli esiti di valutazioni realizzate in Italia e all'estero

In Italia non esiste un centro che si occupi di **raccogliere, analizzare e divulgare gli esiti delle valutazioni compiute a livello regionale, nazionale ed internazionale**. Spesso, anche all’interno delle stesse amministrazioni, le analisi che vengono condotte su politiche di settore non ricevono la dovuta attenzione perché nessuno si preoccupa di comunicarle, spiegandone i risultati in termini semplici e apprezzabili da un’ampia platea di soggetti interessati. Il destino che aspetta molti rapporti di ricerca (a volte anche giustamente) è il classico fondo del cassetto. CAPIRe può farsi carico di diffondere i risultati di valutazioni pubbliche condotte da vari soggetti (amministrazioni locali, enti

sovrnazionali, università, think tank, società specializzate), facendo attenzione a mettere in evidenza la rilevanza dei risultati dal punto di vista decisionale. Questo lavoro di analisi dovrebbe dar vita ad una collana di note sintetiche (in gergo sono chiamati *policy brief*) dal titolo "Dalla valutazione all'azione" oppure "Valut-AZIONE". I documenti redatti dallo staff di ricerca sarebbero classificati per ambito di politica pubblica e resi disponibili sul sito web del progetto, nonché diffusi all'interno di ogni Consiglio aderente.

4. Formare nuove leve di analisti di politiche

In molti Paesi esistono da tempo scuole di *public policy*, che hanno l'obiettivo di formare persone che saranno poi impiegate nella pubblica amministrazione. Buona parte della loro formazione è dedicata alla produzione di conoscenza sulle politiche pubbliche. Sebbene a partire dalla seconda metà degli anni Novanta anche in Italia sono sorti alcuni corsi universitari in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, le amministrazioni del nostro Paese non hanno particolarmente investito su queste figure professionali. Anche su questo versante CAPIRe può fare da apripista e promuovere nei prossimi mesi un programma formativo di alto livello, rivolto esclusivamente a giovani neolaureati che intendano impegnarsi in questa carriera professionale. L'idea è di progettare ed avviare un programma di formazione che coinvolga giovani neolaureati residenti nelle regioni aderenti all'iniziativa. Si tratterebbe di un investimento finalizzato alla creazione di un serbatoio di **competenze professionali** che potrà essere successivamente assorbito dalle stesse organizzazioni consiliari oppure da altre amministrazioni interessate.

3.4 Servizi regionali che svolgono attività di valutazione

Le clausole valutative più recenti prevedono espressamente il **raccordo** fra le strutture di Assemblea e Giunta per individuare le migliori procedure per l'individuazione del sistema informativo e per rispondere ai quesiti individuati delle clausole, come richiamato nel paragrafo 2, nel quale si evidenzia come l'esperienza dei tavoli tecnici di lavoro sia stata recentemente formalizzata con la "**Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative**".

Oltre al raccordo tecnico al fine delle clausole, un ulteriore valore aggiunto si potrebbe ottenere dalla **condivisione, sul tema della valutazione delle politiche**, delle conoscenze, scambi di esperienze e di collaborazioni fra strutture che nell'ambito della Regione Emilia Romagna si occupano di valutazione.

Da una ricognizione effettuata sulle strutture dell'ente, emerge che ormai tutte le Direzioni di Giunta svolgono, a vario livello, attività di monitoraggio e valutazione¹¹:

- il NUVAL (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)
- il Servizio programmi monitoraggio e valutazione (Direzione agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie)
- l'Unità funzionale in staff alla Direzione generale attività produttive, commercio, turismo che segue la programmazione e gestione dei fondi e programmi comunitari
- il Servizio programmazione, valutazione e interventi regionali (Direzione generale Cultura, formazione e lavoro)
- il Servizio controllo strategico e statistica (Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica).

Il tema della valutazione entra nei primi quattro servizi in quanto svolgono attività finanziate dall'Unione Europea, che da sempre vincola l'erogazione delle risorse al monitoraggio e valutazione degli interventi. Il controllo strategico si aggiunge alle altre tre tipologie di controlli: il

¹¹ Rielaborazione e aggiornamento del cap. 6 della tesi di master "Dal dire al fare": un nuovo approccio alle clausole valutative in Regione Emilia Romagna, Nicoletta Baracchini, 2008, <http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/tesibaracchini.pdf>

controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

I Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici¹², sono stati istituiti presso le Regioni e le Amministrazioni Centrali al fine di migliorare e dare maggior qualità ed efficienza al processo di programmazione. Forniscono assistenza e supporto tecnico nelle fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, nell'analisi di opportunità e di fattibilità degli investimenti, nella valutazione ex ante di progetti e interventi e nella gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il Servizio programmi, monitoraggio e valutazione (Direzione agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie) ha, fra le sue competenze, la predisposizione di programmi generali e intersettoriali in agricoltura (con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale), il coordinamento e supporto metodologico per la programmazione nei settori delle produzioni vegetali, zootecniche e per la valorizzazione dei prodotti, la valutazione degli interventi in termini di risultato e impatto delle politiche agricole, la realizzazione di analisi economiche, sociali e strutturali in campo agroalimentare e di statistiche in agricoltura previste nel Programma statistico nazionale, in collaborazione con ISTAT, e nel Programma statistico regionale, il presidio della rete di informazione contabile regionale (RICA).

Unità Funzionali in staff alla Direzione Generale attività produttive, commercio, turismo su "attività di analisi, ricerca e studi economici e predisposizione di progetti regionali, interregionali e europei loro monitoraggio" e "programmazione e gestione dei fondi e programmi comunitari".

Nel programma di attività per il 2011 si prevedono attività di analisi, studi e ricerche per elaborare programmi, azioni e, più in generale politiche di sviluppo economico regionale, oltre al loro monitoraggio e valutazione. Nell'ambito della gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2011, si prevede di assicurare il supporto per l'attuazione del programma e degli interventi, anche con il monitoraggio e con strumenti di analisi e di valutazione a sostegno della programmazione.

Il Servizio programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, si occupa di programmazione regionale e provinciale per la formazione professionale, promozione e coordinamento della progettazione interservizi a valenza

¹² Secondo quanto stabilito dalla l. 144 del 1999 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Settembre 1999

regionale, interregionale, nazionale e comunitaria, predisposizione e coordinamento di bandi regionali per progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, coordinamento e selezione dei progetti regionali e di iniziativa nazionale e comunitaria, in materia di formazione e lavoro. Nel Programma di attività del 2011 è previsto l'obiettivo "Azioni per la riprogrammazione FSE 2007/2013 e per l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti e per l'impostazione delle nuove linee di programmazione 2014/2020".

Il Servizio controllo strategico e statistica. Il servizio svolge un'attività valutativa legata alla verifica del grado di realizzazione delle azioni descritte dal DPEF (Documento di Programmazione Economico e Finanziaria). Svolge attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie a misurare l'effetto reale delle politiche e dei programmi avviati, l'opportunità di un loro adeguamento rispetto alle variabili economiche, demografiche e sociali, il coordinamento delle attività per la realizzazione del Programma statistico regionale, svolgimento delle funzioni di 'Ufficio statistica' regionale e svolgimento delle funzioni previste dal SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), progettazione, realizzazione e diffusione, anche attraverso il web, dei sistemi informativo-statistici regionali; coordinamento del sistema informativo-statistico regionale sia sul piano tecnico che organizzativo.

Nella **Direzione Generale dell'Assemblea**, il Servizio legislativo e qualità della legislazione mette a disposizione dei Consiglieri le professionalità per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e statutarie (legislativa, di programmazione, di valutazione e controllo). Per svolgere le attività di analisi delle politiche pubbliche, il Servizio dispone di proprie competenze specialistiche e, per l'approfondimento delle tematiche della valutazione e per il supporto metodologico, ci si avvale della collaborazione dell'ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'analisi delle Politiche Pubbliche). La convenzione fra ASVAPP e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e Province Autonome riguarda CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali).

Figura 1 – Servizi della Regione Emilia-Romagna che si occupano di valutazione delle politiche



Collana editoriale *Gli Speciali*

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

Gli Speciali sono disponibili sul Sito Web dell'Assemblea legislativa al seguente indirizzo:

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali.htm

- ❖ La valutazione delle politiche pubbliche nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e prospettive di lavoro
Novembre 2011
- ❖ Monitoraggio sull'applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (articolo 22)
Dicembre 2010
- ❖ *Il filo di Arianna – 40 anni di Regione*
Giugno 2010
- ❖ Sei anni dopo l'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi in Emilia-Romagna: attuazione e ricadute della legge regionale 11 del 2003
Aprile 2010
- ❖ Le politiche di sostegno al cambiamento e all'innovazione per il territorio digitale - *Nota sull'attuazione della l.r. 11/04*
Giugno 2009
- ❖ Il Consiglio delle Autonomie Locali
Gennaio 2009
- ❖ Atti relativi alla Presentazione del Sesto Rapporto sulla legislazione regionale e dell'allegato: "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi"
(VIII Legislatura – Anno 2007)
Dicembre 2008
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Test di Sussidiarietà sulla proposta di Direttiva CE Servizi sanitari transfrontalieri*
Novembre 2008

- ❖ *La nuova legge n. 16 del 2008 per le attività comunitarie, internazionali ed interregionali della Regione Emilia-Romagna*
Novembre 2008
- ❖ *La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna - Approfondimento statistico alla relazione "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi. Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*
Ottobre 2008
- ❖ *Regolamento interno dell'Assemblea legislativa - Deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 143 - Decreto della Presidente Monica Donini 4 dicembre 2007, n. 1*
Maggio 2008
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quinto Rapporto sulla legislazione regionale - VIII Legislatura (anno 2006)*
Dicembre 2007
- ❖ *Demetra - Indicazioni su contenuti ed utilizzo*
Marzo 2007
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)*
Gennaio 2007
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni - Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*
Gennaio 2007
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni - La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria*
Dicembre 2006
- ❖ *Sitografia (Repertorio di siti Web)*
Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo
Luglio 2006
- ❖ *Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze*
Febbraio 2006

- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (VII Legislatura: Anni 2000-2005) – 14 novembre 2005
Gennaio 2006*

 - ❖ *Diritto comunitario e Regioni – Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni
Gennaio 2006*

 - ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
 - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
 - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte*Dicembre 2005*

 - ❖ *L'Assemblea legislativa tra nuovo Statuto e Regolamento
Ottobre 2005*

 - ❖ *ConoscERE la legge (Emilia-Romagna) – Schede tecniche di leggi regionali
Ottobre 2005*

 - ❖ *Elezioni regionali – Raccolta normativa
Marzo 2005*
-

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna -
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

A cura di
Monia Masetti, Andrea Orsi

Responsabile del Servizio
Anna Voltan

Copertina:
Centro grafico dell'Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
tel. 051 527 5639 – fax 051 527 5783

Chiusura del lavoro novembre 2011